

**Piano di razionalizzazione delle società partecipate
e relazione tecnica**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

2. Normativa

Legge 23/12/2014, n. 190:

Il comma 611 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a. eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b. sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d. aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e. contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Il comma 612: prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

Entro il 31 marzo 2016 gli stessi sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti, trasmessa alla stessa sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, sempre pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

Il comma 613 precisa che, nel caso in cui le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “per espressa previsione normativa”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di

dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile, in quanto incidenti sul rapporto societario e “non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”.

Il comma 614 dispone che nell'attuazione di tali piani operativi si applicano le previsioni dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 e s.m.i. in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Alla luce di quanto previsto dalla citata normativa è possibile procedere alla redazione del seguente Piano di Razionalizzazione delle Società, contenente la Relazione, detenute dal Comune di Villanova Solaro, procedendo ad un loro esame e ad una considerazione finale sul mantenimento ed eventuali correttivi.

II – Le partecipazioni dell’ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Villanova Solaro partecipa al capitale delle seguenti società:

Codice fiscale società partecipata	Regione Sociale / denominazione	Localizzazione	Forma giuridica dell’Ente	Visualizza la lista dei codici ateco	Quota % partecipazione diretta	Quota % partecipazione indiretta
94010350042	CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE C.S.E.A.	VIA MACALLE,N. 9 SALUZZO (CN) ITALIA	CONSORZIO	E.38	0,49%	0% La partecipazione ai Consorzi, essendo “ <i>forme associative</i> ” di cui al Capo V del Titolo II del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i., non sono oggetto del presente Piano
02660800042	ALPI ACQUE SPA.	PIAZZA DOMPE’, N. 3 FOSSANO (CN) ITALIA	CONSORZIO	36.00.00	0,111%	=====
02539930046	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE	CORSO TRENTO 4 FOSSANO (CN) ITALIA	CONSORZIO	Q.87.30	0,005%	0% La partecipazione ai Consorzi, essendo “ <i>forme associative</i> ” di cui al Capo V del Titolo II del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i., non sono oggetto del presente Piano

C.S.E.A -

Forma giuridica: Consorzio di funzioni ai sensi della L.R. Piemonte n. 24/2002

Ragione Sociale: Consorzio servizi Ecologia Ambiente (CSEA)

Sede: Via Macallè, n. 9 – Saluzzo tel. 0175/217520

Partita IVA: 02787760046

Data costituzione: 20/12/1999

Capitale Sociale: € 330.966.

Percentuale detenuta dal Comune **di Villanova Solaro : 0.49%**

Considerazioni:

La società, così come individuata, persegue finalità istituzionali in relazione al servizio dei rifiuti di competenza dei Comuni soci, ai sensi della L.R. 7/2012.

Il capitale sociale, totalmente pubblico, è partecipato da n. 54 Comuni.

Essa è titolare della proprietà degli impianti destinati all'esercizio dei servizi di recupero e smaltimento rifiuti dei 54 Comuni del Consorzio ai sensi dell'art.20 della L.R. n. 24/2002, nonché della gestione dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi quelli derivanti dalla raccolta differenziata.

Quest'ultima avviene mediante la gestione dei centri di raccolta (cd. Isole ecologiche).

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate, pertanto non è proponibile l'eliminazione, la fusione, l'internalizzazione o l'aggregazione, anche in considerazione della mancanza dei poteri in relazione alla quota posseduta dal Comune.

L'amministrazione chiederà agli organi societari di attuare ogni azione per la riduzione dei costi di gestione, pur nei limiti posti dall'esiguità della quota di partecipazione.

Alla luce di quanto sopra detto, è intenzione di questa Amministrazione mantenere la partecipazione, nella società anche alla luce della sentenza della Corte Conti n.320 del 21/11/2011. La costante dottrina espressa dopo la pubblicazione della sentenza esclude un obbligo specifico di scioglimento e messa in liquidazione delle società patrimoniali esistenti.

ALPI ACQUE SPA

Forma giuridica: Spa

Ragione Sociale: Società Alpi Acque Spa

Sede: Piazza Dompè, n. 3 - Fossano tel. 0172/372400

Partita IVA: 02660800042

Data costituzione: 18/09/1998

Capitale Sociale: € 1.702.000,00.

Percentuale detenuta dal Comune **di Villanova Solaro : 0.111%**

Il comune è proprietario di 1891 azioni di **Società Alpi Acque Spa** pari allo 0,111% del capitale sociale.

I titoli azionari di **Società Alpi Acque Spa** sono negoziati nella borsa mobiliare italiana. La quota di capitale di proprietà del comune è irrisoria.

La quota di capitale di **Società Alpi Acque Spa** è una “*partecipazione societaria*”, ma trattandosi di azioni quotate sul mercato mobiliare italiano, quindi negoziabili, le decisioni in merito al minimo pacchetto azionario in **Società Alpi Acque Spa** del comune esulano dal presente Piano.

Lo scopo del comma 611 della legge di stabilità è di *ridurre il numero delle società pubbliche locali*, giudicate inefficienti dal legislatore, e non certo quello di mettere sul mercato i pacchetti azionari di società quotate in borsa.

L’art. 1, al comma 613 dispone che “*le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile*”.

Il possesso dello 0,111% del capitale sociale della Società Alpi Acque S.p.a. non è sicuramente in grado di esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria.

CONSORZIO MONVISO SOLIDALE

Forma giuridica: Consorzio

Ragione Sociale: Consorzio Monviso Solidale

Sede: Corso Trento, n. 4 - Fossano tel. 0172/698411

Partita IVA: 02539930046

Data costituzione: 1997

Percentuale detenuta dal Comune **di Villanova Solaro** : 0,005%

Il Comune è rappresentato dallo 0,005% **delle quote del** Consorzio Monviso Solidale

La quota di partecipazione del Comune è irrisoria.

Lo scopo del comma 611 della legge di stabilità è di *ridurre il numero delle società pubbliche locali*, giudicate inefficienti dal legislatore, e non certo quello di mettere sul mercato i pacchetti azionari di società quotate in borsa.

L'art. 1, al comma 613 dispone che *“le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile”*.

Il possesso dello 0,005% della quota di partecipazione al Consorzio Monviso Solidale non è sicuramente in grado di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.